

## Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione le ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in errore nel considerare che il trattino dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001 <sup>(1)</sup>, relativo alla «tutela delle procedure giurisdizionali» sia pertinente soltanto se i documenti siano stati redatti nell'ambito di un procedimento giurisdizionale specifico o qualora contengano posizioni giuridiche che costituiscono l'oggetto di tale procedimento. Ciò pone una restrizione e una limitazione inammissibili al testo dell'articolo 4, paragrafo 2, che non figurano nel regolamento.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in errore nel considerare che il trattino dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001, relativo agli «interessi commerciali» sia applicabile soltanto qualora specifici elementi del documento siano identificati come arrecanti pregiudizio agli interessi commerciali della parte interessata, e non sia applicabile semplicemente sulla base del fatto che la divulgazione integrale di un documento lederebbe gli interessi commerciali del suo autore. Tale posizione ha impedito al Tribunale di riconoscere l'errore di diritto e di valutazione in cui è incorsa la convenuta nel rifiutare di prendere in considerazione il contesto dalla richiesta di divulgazione nel caso di specie.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

---

## Impugnazione proposta il 29 luglio 2019 dalla KID-Systeme GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 maggio 2019, causa T-354/18, KID-Systeme/EUIPO

(Causa C-577/19 P)

(2019/C 432/22)

*Lingua processuale: l'inglese*

## Parti

*Ricorrente:* KID-Systeme GmbH (rappresentanti: R. Kunze, G. Würtenberger, Rechtsanwälte, T. Wittmann, Rechtsanwältin)

*Altra parte nel procedimento:* Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 10 ottobre 2019 la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha statuito che l'impugnazione non è ammessa e ha condannato la KID-Systeme GmbH a farsi carico delle proprie spese.

---